

TI_GERICHTE 30.2011.27 vom 16. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2011.27

FR: TI_GERICHTE 30.2011.27 du 16 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 30.2011.27 del 16 aprile 2012

Erwägungen

E. 1

rappr. da RA 2 contro la decisione su reclamo del 18 ottobre 2011 emessa dal Municipio di _____ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, relativamente al mapp. no. 1775 RFD _____, richiamato l'inc. no. 30.2010.85 di questo Tribunale, letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove, considerato in fatto e in diritto

E. 1.1

Il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) di _____ è stato approvato dal Dipartimento dell'ambiente in data 17.7.1980. Nel 1990 il Municipio ha dato luogo ad una procedura di prelievo di contributi di costruzione provvisori giusta gli art. 96 ss della Legge d'applicazione delle legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA). Tra le proprietà imposte figurava, in particolare, il mapp. no. 1280, fondo parzialmente edificato di mq 1'895, di proprietà di RI 1 la quale ha versato un contributo di fr. 19'441.65.

E. 1.2

Nel mese di dicembre del 2005 il suddetto mapp. no. 1280 è stato frazionato nelle nuove part. no. 1775 (mq 995 non edificati) rimasta di proprietà di RI 1, e no. 1280 (mq 899 edificati) acquistata il mese successivo da _____ (d.g. 9668 del 23.12.2005; piano di mutazione 4735 del 19.12.2005; d.g. 85 del 9.1.2006).

E. 1.3

Con risoluzione no. 448 del 18.7.2011 il Municipio ha stabilito di intimare i nuovi contributi di costruzione, calcolati sulla base della ripartizione operata nella predetta sentenza di questo Tribunale, ai rispettivi proprietari della part. no. 1280 e 1775. Perciò con lettere del 19.7.2011, cui erano allegate le schede di calcolo, ha notificato i nuovi conguagli che prevedono la restituzione di fr. 1'956.60 a _____ per il mapp. no. 1280 e di fr. 289.95 a RI 1 per il mapp. no. 1775. RI 1 è insorta contro tale notifica mediante reclamo che il Municipio ha respinto con decisione del 18.10.2011. La società ha quindi interposto il ricorso in esame chiedendo l'annullamento sia della decisione su reclamo del 18.10.2011 sia della risoluzione no. 448. Essa sostiene che la decisione d'imposizione riguardante il mapp. no. 1775, la quale stabilisce un rimborso a suo favore di fr. 17'222.25, non è stata contestata, è cresciuta in giudicato e pertanto non può essere modificata. Tanto più che la società stessa non è mai stata informata della procedura ricorsuale avviata da _____ e neppure è stata chiamata in causa, ciò che costituisce una violazione del diritto di essere sentito. Con risposta del 29.12.2011 il Comune ha chiesto la reiezione del gravame. L'udienza di conciliazione ha avuto luogo il 27.2.2012 con esito negativo. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale riconfermandosi nelle rispettive memorie scritte.

E. 2

RI 1 rimprovera al Comune una violazione del diritto di essere sentito per non essere stata informata della vertenza che lo opponeva a _____, rispettivamente per non essere stata chiamata in causa quale terzo i cui legittimi interessi potevano essere lesi ai sensi dell'art. 103 cpv. 3 LALIA. Se non che la carica di presidente di RI 1 è ricoperta da _____ destinatario della corrispondenza inerente il prelievo dei contributi di costruzione, e figlio della stessa _____. Entrambi risultano residenti a _____ in Via _____ dove pure ha sede la società. Pare quindi del tutto inverosimile che RI 1, nella persona del suo presidente, fosse rimasta all'oscuro della controversia avviata da _____ in merito al rimborso dell'acconto. In ogni caso la carenza di trasparenza lamentata dalla società è smentita dagli atti, dai quali si evince che il Municipio ha dapprima inviato a RI 1, e per essa a _____, una copia della decisione su reclamo del 27.7.2010 concernente il mapp. no. 1280 e, subito dopo l'udienza di conciliazione dinanzi a questo Tribunale, lo ha informato del nuovo conteggio per il mapp. no. 1775 (doc. D, E, F). In queste condizioni il fatto che il Municipio non abbia formalmente chiamato in causa RI 1 non costituisce una violazione del diritto di essere sentito. La società, peraltro, ha avuto modo di difendere in questa sede i propri interessi.

E. 3

La ricorrente chiede l'annullamento della risoluzione municipale no. 448 del 18.7.2011. La censura non può essere accolta. Il Tribunale di espropriazione non è infatti competente a sindacare le decisioni degli organi comunali contro le quali dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC). Il Municipio di _____ ha comunicato a RI 1 l'adozione della risoluzione no. 448 mediante lettera del 19.7.2011 (doc. H). Detta risoluzione andava dunque contestata a quel momento, previa richiesta di un estratto (art. 105 cpv. 4 e 5 LOC), nelle forme ed entro i termini di legge.

E. 4.1

L'obbligo contributivo di RI 1 è stato fissato con la pubblicazione del prospetto dei contributi di costruzione definitivi a partire dall'11.6.2010, atto che rientra nelle competenze del Municipio (art. 101 e 102 LALIA) e che si configura come decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. in tema di contributi di miglioria, RDAT II-1998 no. 2). Non essendo stata impugnata mediante un rimedio di diritto ordinario, tale decisione ha acquisito forza di cosa giudicata formale. Con la risoluzione no. 488 del 18.7.2011 l'esecutivo ha deciso a maggioranza (4 membri su 5) di "intimare i contributi di costruzione ai proprietari delle particelle 1280 e 1775 sulla base della ripartizione ordinata dal Tribunale", intimazione alla quale ha provveduto il giorno successivo. In sostanza, revocando la sua precedente decisione di imposizione, il Municipio ha corretto il calcolo e tale operazione ha portato alla riduzione dell'eccedenza da rimborsare a RI 1. La questione che si pone è dunque quella a sapere se ciò sia ammissibile.

E. 4.2

Una decisione è un atto d'imperio unilaterale con il quale l'autorità definisce un rapporto giuridico sulla cui stabilità il destinatario deve, di principio, poter contare. Nondimeno, risponde allo stesso carattere imperativo del diritto pubblico così come agli scopi pubblici perseguiti dalle autorità, che un atto amministrativo non conforme alla legge possa, a determinate condizioni, essere modificato al fine di ristabilire una situazione di legalità. In particolare l'autorità può modificare d'ufficio o su istanza di parte una sua decisione, anche

se già cresciuta in giudicato, quando siano dati i presupposti di una revoca (Grisel, *Traité de droit administratif*, 1984, vol II, p. 883; Moor/Poltier, *Droit administratif*, vol II, 3 a ed. 2011, p. 379, 383; Tanquerel, *Manuel de droit administratif*, 2011, no. 925-926, 938; Scolari, *Diritto amministrativo*, parte generale, 2° ed. 2002, no. 860, 862). La LALIA non contempla alcuna normativa in merito all'ipotesi della revoca o della modifica, da parte del Municipio, di un contributo di costruzione stabilito nel prospetto. Ugualmente privo di indicazioni in merito è il materiale legislativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1968 del 22.5.1974 concernente il disegno di legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971 e delle relative ordinanze di esecuzione, nonché conseguente Rapporto del 13.3.1975). Dal canto suo la Legge organica comunale dispone che l'esecutivo possa revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri (art. 102 LOC). E' principio giurisprudenziale acquisito che in mancanza di una regolamentazione specifica la revocabilità di una decisione dipenda dalla ponderazione di contrapposte esigenze: da un lato l'interesse all'applicazione corretta del diritto oggettivo, dall'altro quello alla sicurezza delle relazioni giuridiche. A seconda dell'esito dell'analisi, ovvero della preponderanza riconosciuta all'uno o all'altro interesse, la decisione sarà o non sarà revocata. Di regola la sicurezza giuridica prevale (precludendo la revoca) quando la decisione abbia creato un diritto soggettivo a beneficio dell'amministrato, oppure sia stata emanata nell'ambito di un procedimento nel quale gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati e valutati, oppure quando l'amministrato abbia in buona fede già fatto uso della facoltà conferitagli con la decisione stessa. Tuttavia questa regola non ha valenza assoluta: quand'anche si verificassero le tre suddette ipotesi, una revoca può comunque entrare in considerazione quando s'imponga in ragione di un importante interesse pubblico (DTF 137 I 69 c. 2.3 e rinvii; Grisel, op. cit., vol I, p. 431 ss; Moor/Poltier, op. cit., p. 387 ss; Tanquerel, op. cit., no. 944 ss; Scolari, op. cit., no. 870-872).

E. 4.3

In concreto si constata anzitutto che la decisione con la quale è stato determinato l'obbligo contributivo di RI 1 si inserisce nel contesto di una procedura dai contorni sommarî e che non lascia spazio a valutazioni: in effetti, da un canto unica condizione di assoggettamento è che il contribuente sia proprietario di un fondo servito o che può essere servito dalla canalizzazione (art. 97 let. a LALIA), basta cioè che il terreno appartenga al comprensorio imponibile delimitato dal PGS (cfr. sentenza non pubblicata del TF del 7.3.2005 N. 2P.133/2004 c. 4.3); d'altro canto i contributi sono calcolati sulla base del costo consuntivo dell'opera ed in proporzione al valore ufficiale di stima (art. 99a LALIA), e dunque secondo criteri assai schematici. In secondo luogo la decisione medesima non ha conferito a RI 1 alcuna facoltà di cui abbia già fatto uso. Per contro essa ha riconosciuto alla società il rimborso dell'eccedenza risultante dopo deduzione dell'intero acconto versato nel 1990. Deduzione che poggia tuttavia su basi errate e dunque, sotto questo profilo, la decisione appare viziata all'origine. Lo si evince mutatis mutandi dalla sentenza emessa da questo Tribunale il 7.7.2011 in relazione al mapp. no. 1280, ed ai cui considerandi si rinvia integralmente (cfr. inc. no. 30.2010.85 richiamato). In particolare l'acconto doveva essere suddiviso proporzionalmente al valore di stima delle due nuove particelle indipendentemente dal fatto che la 1280 non appartenga più a RI 1. In primo luogo in quanto per altri fondi edificati (o edificati solo in parte) passati di proprietà il Municipio ha proceduto ad una tale suddivisione in proporzione alla superficie risultante dalla nuova situazione, rispettivamente al valore di stima dei singoli fondi risultanti da un

frazionamento; in quei casi esso ha così riconosciuto ai nuovi proprietari un acconto che altri avevano versato, e dunque il calcolo riferito al mapp. no. 1775 (come al mapp. no. 1280), oltre ad essere incongruente, non garantisce un trattamento paritario rispetto ad altri fondi imposti che, dopo il 1990, sono stati oggetto di compravendita e di frazionamento. In secondo luogo nel 1990 il contributo provvisorio (l'acconto) era stato calcolato in proporzione al valore di stima dell'originario mapp. no. 1280, compreso quindi l'edificio esistente che, dopo il frazionamento, è venuto a trovarsi sulla nuova part. no. 1280; pertanto, con la deduzione operata dal Municipio, quest'ultima ha di fatto subito una doppia imposizione mentre la part. no. 1775 ha beneficiato di una riduzione che non presenta alcun ragionevole rapporto con il suo valore di stima. RI 1 adduce un pregiudizio ai suoi legittimi interessi senza meglio definirlo. Nella sua lettera al Comune del 5.4.2010 (doc. G) essa riferisce invero di "investimenti extra" effettuati in seguito alla notizia del rimborso, e per la cui copertura non sarebbe bastata neppure la somma a suo tempo comunicata; anche in questo caso tuttavia si tratta solamente di un breve accenno privo di riscontri oggettivi. Di conseguenza, posto in questi termini, l'interesse (finanziario) di RI 1 a che la decisione non venga modificata appare a tal punto generico da non poter essere tutelato. In ogni caso non merita maggior protezione dell'interesse dell'ente pubblico (pure finanziario) a rettificare il calcolo. In effetti, premesso che il prelievo di contributi di costruzione è obbligatorio (art. 96 cpv. 1 LALIA) e che all'imposizione sono assoggettati i proprietari di fondi serviti (art. 97 LALIA), qualora il Comune dovesse rimborsare RI 1 secondo il calcolo iniziale, esso "perderebbe" buona parte del contributo nel senso che quest'ultimo verrebbe addebitato alla comunità (anche a chi non fosse assoggettato) anziché restare a carico del singolo che ne è realmente debitore. Ed in quest'ottica la modifica della decisione d'imposizione è un provvedimento proporzionato e risponde ad un importante interesse pubblico. Dopo tutto tutti i contribuenti hanno diritto a che i contributi vengano determinati secondo criteri impositivi corretti e nel rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto il ricorso è respinto.

E. 5

La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.